

REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

iscritto e comunicati all'organismo designato da ogni Stato membro.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, quarto e quinto trattino,

(5) In mancanza di altri documenti giustificativi, è opportuno effettuare la registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo sulla base di duplicati delle fatture quietanzate concernenti le consegne eseguite.

considerando quanto segue:

(6) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione di detto regolamento. Occorre prevedere le modalità relative a queste comunicazioni.

(1) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1952/2005, è opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 776/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo ⁽²⁾, e sostituirlo con un nuovo testo.

(7) Poiché in Irlanda non esiste più produzione di luppolo, occorre, a fini di chiarezza e di razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 1375/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, relativo alle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori del luppolo in Irlanda ⁽³⁾.

(2) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede la registrazione di ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall'altra, un acquirente. Occorre pertanto stabilire le modalità di questa registrazione.

(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Le consegne effettuate in virtù di contratti stipulati in anticipo, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, possono non corrispondere alle disposizioni convenute, segnatamente per quanto concerne il quantitativo. Per ottenere informazioni esatte sullo smercio del luppolo, è quindi necessario registrare anche tali consegne.

Articolo 1

La registrazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 riguarda soltanto i contratti relativi al luppolo raccolto sul territorio dello Stato membro interessato.

(4) Al fine di facilitare la registrazione dei contratti stipulati in anticipo, è utile prevedere che siano conclusi per

Articolo 2

L'organismo designato dallo Stato membro conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 procede alla registrazione di tutte le consegne effettuate, distinguendo i contratti stipulati in anticipo, previsti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, dagli altri contratti.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 74 del 22.3.1973, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/77 (GU L 169 del 7.7.1977, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 27.